

FOGLIO INFORMATIVO AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI

(Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia)

"OPERAZIONI DI **FACTORING E REVERSE FACTORING** PRO SOLUTO" (assunto da SACE Fct S.p.A.)**INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI FACTORING**

SACE Fct S.p.A. (di seguito SACE Fct)

Socio unico, Direzione e Coordinamento: SACE S.p.A.

Sede Legale: Via A. De Togni n. 2 - 20123 Milano

Sede Secondaria: Piazza Poli 37/42 - 00187 Roma

Numero di telefono al quale il cliente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto:

+39 02 4344991

Fax: +39 02 434499739

Sito Internet: www.sacefct.itE-mail: info@sacefct.it

Partita IVA, Cod. Fiscale e Registro delle imprese di Milano: n. 06560010966

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SACE S.p.A.

Iscritta al n. 41676 dell'Elenco generale e al n. 33 610.7 dell'Elenco speciale degli intermediari finanziari

Aderente all'Assifact - Associazione tra le Società di Factoring italiane

INFORMAZIONI SU POSTE ITALIANE (COLLOCATORE)

Poste Italiane S.p.A., Patrimonio BancoPosta (di seguito anche "Poste Italiane" o "Poste"), codiceABI07601, è una società per azioni con sede legale in Viale Europa 190 - 00144 Roma, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma n. 97103880585/1996, codice fiscale 97103880585, partita IVA01114601006. Poste Italiane è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia. Poste Italiane informa che il Patrimonio BancoPosta è stato costituito ai sensi dell'art. 2, comma 17 -octies, del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito con Legge 26 febbraio 2011 n. 10, ai fini dell'applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale di Banca d'Italia e destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di BancoPosta come disciplinata dal D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 e s.m.i., e che ad esso vengono imputati beni e rapporti giuridici relativi alla predetta attività. Sito Internet: www.poste.it. Per ogni informazione utile il cliente può contattare il Servizio Clienti "BancoPosta Risponde" al numero verde 800.00.33.22 (servizio disponibile da lunedì a sabato, dalle 8.00 alle 20.00).

Che cos'è il Factoring

Il factoring è un contratto con il quale la Società di Factoring acquista e/o gestisce i crediti già sorti e/o che sorgeranno (crediti futuri) generalmente di natura commerciale ma eventualmente anche di natura finanziaria (crediti IVA o crediti di imposta), vantati dal Cedente verso un insieme predefinito di Debitori con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero di ottenere - nei limiti dei singoli Plafond accordati per ciascun Debitore - l'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto a inadempimento e/o insolvenza dei Debitori medesimi. Fra i servizi, finanziari e non, che costituiscono il factoring si annovera anche la valutazione dell'affidabilità della clientela. Il contratto di factoring è regolato dalla Legge 52/91 e dal Codice Civile.

Factoring Pro Soluta

Operazione di factoring con assunzione, da parte della Società di Factoring, del rischio di mancato o parziale pagamento dei Debitori ceduti dovuto ad insolvenza degli stessi, nei limiti dei Plafond di credito concordati con il Cedente per ciascun Debitore, con la possibilità - da parte del cedente - di ottenere, in tutto o in parte, l'anticipazione del corrispettivo dei Crediti ceduti. L'utilizzo di questo servizio permette al Cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di ottenere dalla Società di Factoring la garanzia del pagamento e di disporre di una fonte di finanziamento. L'acquisto dei crediti è comunicato ai debitori ceduti (rapporti a notifica); il cedente e la società di factoring possono decidere di non comunicare la cessione ai debitori ceduti (rapporti senza notifica). Le somme relative all'anticipazione dei crediti, dedotte degli interessi anticipati calcolati fino alla scadenza dei crediti stessi saranno accreditate sul conto corrente BancoPosta del fornitore a mezzo bonifico bancario/postagiato.

Reverse Factoring

Il Factoring reverse pro soluto prevede che la Società di Factoring proceda con il pagamento garantito pro soluto al Cedente, alla scadenza riportata in fattura, di crediti di nuova fornitura preventivamente certificati dalla Pubblica Amministrazione - ai sensi del DM 25/6/2012 e successive modifiche - a seguito della verifica, da parte di quest'ultima, dell'effettiva e corretta esecuzione della prestazione. L'operatività Reverse Factoring potrà trovare attuazione in costanza della suddetta certificazione o previa formalizzazione di un Accordo Quadro tra la Pubblica Amministrazione e la Società di Factoring nell'ambito del quale, tra l'altro, la Società di Factoring si impegna ad acquistare pro soluto i crediti dei Fornitori nel limite del Plafond rotativo, pagandoli ai Fornitori alle scadenze pattuite definendo con la Pubblica Amministrazione l'applicazione di interessi convenzionali in funzione del ritardo al pagamento nei limiti previsti dallo stesso Accordo.

Rischi a carico del cliente

Il Cedente garantisce l'esistenza e la certezza dei Crediti ceduti e quindi la possibilità in capo alla Società di Factoring di incassare integralmente, alla scadenza, tali Crediti, a meno che il Debitore sia insolvente. Nel caso in cui venga meno una o più delle garanzie

prestate dal Cedente nell'ambito del contratto di *factoring* e/o in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte dal Cedente, la garanzia di solvenza dei Debitori prestata dalla Società di *Factoring* diviene inefficace " *ex tunc*" (cioè, come se i *Plafond* sui debitori non fossero mai stati concessi) e, conseguentemente, la Società di *Factoring* ha il diritto di richiedere al Cedente la restituzione delle somme eventualmente già versate quale pagamento del corrispettivo dei Crediti ceduti e non ancora incassati, oltre il pagamento di interessi maturati, commissioni e spese. Il rischio di revocatoria degli incassi dei Debitori è a carico del Cedente. Nelle operazioni in valuta estera è a carico del cliente il c.d. "rischio di cambio", cioè i rischi di oscillazione del cambio valutario,

Condizioni economiche massime applicabili al servizio

Nomenclatura	VOCI	COSTI (limite max)
Anticipazioni Tasso applicabile con divisore civile 365/366	Tasso nominale annuo, anticipato	Euribor di periodo maggiorato di uno spread di 500 b.p. (EuropeanInterbankOffered Rate: è il tasso di interesse interbancario, rilevato dal Sole 24 Ore)
	Tasso nominale, posticipato	Euribor di periodo maggiorato di uno spread di 500 b.p. ((EuropeanInterbankOffered Rate: è il tasso di interesse interbancario, rilevato dal Sole 24 Ore)
	Tasso interessi moratori da applicare al Cliente (Cedente)	Tasso convenzionalmente determinato nella misura pari al tasso di mora previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 per il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni di pagamento di crediti commerciali (informazione rilevabile sul sito internet www.sacefct.it).
Periodicità di applicazione degli Interessi calcolati sulla base del Tasso Nominale Posticipato.	Modalità di applicazione e calcolo del Tasso Effettivo Annuo	Trimestrale il tasso effettivo su base annua, per effetto della capitalizzazione infrannuale (trimestrale), stante la natura variabile del parametro, si può calcolare applicando la seguente formula in cui m=numero di capitalizzazioni infrannuali: $i_m = ((1 + i/m \cdot 100)^m - 1) \times 100$ (i_m = tasso di applicazione, m = periodi dell'anno: , se trimestrale 4, Esempio di applicazione con capitalizzazione trimestrale $((1 + 6,000 / (4 \times 100))^4 - 1) \times 100 = 6,13635\%$
Commissioni	Commissioni factoring pro-soluto per debitori: Comuni, Province e Regioni [C144]	Fino a 1,00% sull'importo dei crediti ceduti per singola cessione.
	Commissioni factoring pro-soluto per debitori appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale e/o Enti Ospedalieri[C144]	Fino a 1,00% sull'importo dei crediti ceduti per singola cessione.
	Commissioni factoring pro-soluto per debitori appartenenti alla Pubblica Amministrazione Centrale[C144]	Fino a 1,00% sull'importo dei crediti ceduti per singola cessione.
Altre condizioni e spese	Spese di notifica al debitore [C189]	Al costo secondo le tariffe in vigore

	Spese di notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario	Al costo secondo le tariffe in vigore
	Spese notarili	Al costo secondo le tariffe in vigore
	Spese di istruttoria e rinnovo fido [C403]	EURO 250,00 annuale
	Spese di revisione straordinaria[C649]	EURO 100,00 ad evento
	Certificazioni a Società di revisione o a terzi	EURO 200,00 per ogni certificazione.
	Spese per documento (<i>handling</i>) [C401]	Invio cartaceo: EURO 1,00 per ogni fattura e nota di credito inviata Invio telematico: Gratuito per ogni fattura e nota di credito inviata
	Spese di bollo	Secondo le tariffe di legge.
	Spese di invio delle comunicazioni alla clientela	Invio cartaceo: secondo le tariffe in vigore previste per il servizio postale utilizzato Invio telematico: Gratuito
	Spese di riproduzione di documenti	EURO 1,00 per copia
Valute	Giorni valuta applicati, per il calcolo dei corrispettivi rispetto alla scadenza dei crediti ceduti,e/o per operazioni di anticipazione di crediti.	5 giorni di calendario successivi alla scadenza del credito.
Spese informativa precontrattuale		Gratuite
Spese per comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni economiche		Gratuite

I tassi legati a parametri si intendono indicizzati, ossia oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione in funzione dell'andamento del parametro. Parametri di indicizzazione utilizzabili: EURI **BOR 1, 3, 6 mesi, media mensile. Fonte di rilevazione: circuito Bloomberg.**

Le condizioni finanziarie effettivamente praticate non potranno comunque mai eccedere il tasso di usura di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 108, e successive modificazioni, calcolato aumentando il tasso medio rilevato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Il TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO("TEGM") previsto dall'art. **2 della legge usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato presso la sede o le filiali della società di factoring, gli uffici postali e sui siti internet (www.sacefct.it) e www.poste.it**

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso degli oneri sostenuti per l'assolvimento dell'imposta di bollo su documenti contabili e IVA in quanto dovuta.

Riguardo alle richieste di documentazione relative a specifiche/singole operazioni, il Cedente ha il diritto di ottenere, a proprie spese entro 90 giorni, copia della documentazione inerente operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al Cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione

RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

Recesso

Il Cedente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto. Se la Società di Factoring modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione scritta al Cedente con preavviso minimo di 2 mesi. Le modifiche si intendono approvate se il Cedente non recede dal contratto entro la data prevista per la relativa applicazione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

I tempi massimi di chiusura del contratto sono 15 giorni.

Reclami

In caso di eventuali controversie il Cedente può presentare un reclamo a SACE Fct, mediante l'invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica, ai seguenti recapiti:

•SACE Fct S.p.A., Piazza Poli 37/42, 00187 Roma

-e-mail: reclami@sacefct.it PEC: reclamisacefct@pec.it

La Società è tenuta a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

Nell'eventualità in cui non sia soddisfatto della risposta ricevuta o in mancanza della stessa nel termine suindicato di 30 giorni, il Cedente potrà comunque ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), l'apposito organo per la soluzione stragiudiziale delle controversie costituito presso Banca d'Italia, in attuazione dell'art. 128 bis T.U.B.

Per maggiori informazioni sull'ABF consultare il sito internet della Società www.sacefct.it, il sito www.poste.it il sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono pubblicati l'apposita Guida e la modulistica di riferimento. La Guida all'Arbitro Bancario Finanziario è altresì disponibile presso gli Uffici Postali.

La presentazione del reclamo e l'eventuale ricorso all'ABF non privano comunque il Cedente del diritto di adire l'Autorità Giudiziaria competente ovvero, se previsto, un collegio arbitrale.

A tal proposito, si evidenzia inoltre che al fine di adire l'Autorità Giudiziaria è necessario esperire preliminarmente il procedimento di mediazione di cui al D.Lgs.28/2010 e che qualora sia stato presentato ricorso all'ABF nelle modalità indicate ai punti che precedono, il procedimento di mediazione si ha per attuato.

LEGENDA

Società di factoring (o factor)	SACE Fct S.p.A.
Cedente (Fornitore)	La persona fisica o giuridica, cliente del <i>factor</i> , cioè la controparte del contratto di <i>factoring</i>
Debitore	La persona fisica o giuridica tenuta ad effettuare al Fornitore(cliente cedente) il pagamento di uno o più crediti.
Credito	<p>a) Crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa ed in generale ogni somma che il Fornitore abbia diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi o per eventuale altro titolo;</p> <p>b) quanto il fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.</p>
Cessione	<p>Il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce al <i>Factor</i> i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti, in cambio del Corrispettivo.</p> <p>Alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/91, mentre nel caso dei crediti indicati sub b) si applicano gli artt. 1260 e ss. C.C..</p>
Certificazione	Dichiarazione della Pubblica Amministrazione che attesta la certezza, la liquidabilità ed esigibilità del credito, riconoscendosi pertanto debitore.
Notifica della Cessione	La comunicazione al Debitore della intervenuta Cessione del Credito al Factor
Corrispettivo della cessione di credito	Quanto dovuto dal <i>Factor</i> a fronte dei Crediti cedutigli dal Fornitore, al netto delle eventuali somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore.
Pagamento del corrispettivo	Pagamento operato dalla società di <i>factoring</i> al cliente cedente del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti, o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il cliente cedente medesimo.

Pagamento anticipato del corrispettivo	Pagamento operato dalla società di <i>factoring</i> al cliente cedente per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del cliente cedente ed a discrezione della società di <i>factoring</i> prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.
Dilazione	La proroga dei termini di pagamento evidenziati nelle fatture rappresentative dei crediti ceduti che il Factor può concedere, a titolo oneroso, al Debitore
Plafond	Indica il limite quantitativo all'assunzione di rischio da parte del Factor del mancato pagamento del Debitore
Assunzione del rischio del mancato pagamento da parte della società di factoring	Assunzione da parte della società di <i>factoring</i> del rischio di insolvenza del Debitore ceduto, previa determinazione del limite massimo dell'importo dei crediti per i quali la società di <i>factoring</i> intende assumersi tale rischio.
Commissioni	<p>Indica il valore percentuale che viene addebitato per la gestione dei crediti ceduti e/o per l'assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento dei Debitori Ceduti e/o per la concessione ai Debitori di proroghe di pagamento delle scadenze naturali dei crediti ceduti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - commissione mensile: è la percentuale che viene addebitata mensilmente o sull'ammontare dei crediti ceduti, per tutta la durata dei crediti stessi, o sull'ammontare del corrispettivo anticipato; - commissione "unica" o "flat": è la percentuale che viene addebitata normalmente all'atto della cessione dei crediti sul loro ammontare; <p>commissione di <i>plusfactoring</i>: è la percentuale che viene addebitata mensilmente, sul valore dei crediti ceduti e non pagati alla loro scadenza naturale per tutto il periodo di ritardo nel pagamento</p>
Interessi	Corrispettivo periodico dovuto dal cliente cedente o dal Debitore ceduto alla società di <i>factoring</i> in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata dalla società di <i>factoring</i> o della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito.
Capitalizzazione	Liquidazione degli interessi che avviene con cadenze e modalità fissate contrattualmente.
Valuta	Data di addebito di una somma di denaro o di accredito degli incassi, dalla quale decorrono gli interessi.
Tasso di mora	Tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
Commissione di plusfactoring	Commissioni calcolate sui crediti in essere scaduti da n ... giorni.
Spese handling	Spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM del <i>factoring</i> , aumentarlo di un quarto aggiungerci un margine di ulteriori quattro punti percentuali e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore agli 8 punti percentuali.
Reclamo	Ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.
Parametro di indicizzazione	Indice di riferimento del mercato monetario (es. Euribor 1 mese, 3 mesi, ecc.) al quale viene ancorata la variabilità del tasso di interesse contrattualizzato

Capitalizzazione	<p>Indica il meccanismo per cui, normalmente mensilmente o trimestralmente e comunque secondo cadenze e modalità prefissate, gli interessi producono a loro volta interessi. Il tasso effettivo applicato, rapportato su base annua tenuto conto degli effetti della capitalizzazione è calcolato con la seguente formula:</p> $\left[(1 + \text{tasso}) \text{ elevato n. } \left(\left(1 + \frac{t}{(m \cdot 100)} \right)^m - 1 \right) \right] \times 100$ <p>(t = tasso di applicazione, m = periodi dell'anno: se capitalizzazione mensile 12, se trimestrale 4, semestrale 2, se annuale 1)corrispondendo, pertanto in data odierna, al _____ annuo. Esempio: tasso applicato 6,000%</p> <p>Capitalizzazione trimestrale</p> $\left(\left(1 + \frac{6,000}{(4 \times 100)} \right)^4 - 1 \right) \times 100 = 6,13635\%$ <p>Al verificarsi di una variazione nel tasso di riferimento, il nuovo tasso effettivo globale annuo sarà ricavabile con l'utilizzo della suddetta formula.</p>
Periodo di riferimento	<p>Anno solare o mobile (l'anno decorre dalla data di stipula del contratto), considerato ai fini dei conteggi dei compensi annui o dei conguagli, ove previsti</p>
RIBA Ricevuta bancaria	<p>Ordine di incasso di crediti disposto dal beneficiario alla propria banca e da quest'ultima trasmesso alla banca del pagatore, che provvede all'invio di avviso</p>